



Collegio dei Revisori dei Conti

## **RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

**Napoli, 15 ottobre 2012**

*Riferimenti:*

- *delibera di G.C. n.661 del 09-08-2012 – proposta al Consiglio: modifica dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e della Convenzione della Bagnolifutura Società di Trasformazione Urbana per Azioni costituita con delibera di Consiglio Comunale n°40 del 18/02/2002;*
- *modifica dell'atto deliberativo con emendamento trasmesso al Collegio con nota prot. 781476 del 12-10-2012;*
- *nota prot. n. 783204 del 15-10-2012 del Collegio Sindacale della società Bagnolifutura S.p.A..*

Con la delibera di G.C. di cui in riferimento, già esaminata dallo scrivente Collegio, l'Amministrazione Comunale proponeva di modificare l'articolo 1 dell'Atto Costitutivo, l'articolo 4 dello Statuto della Bagnolifutura Società di Trasformazione Urbana per Azioni costituita con delibera di Consiglio Comunale n°40 del 18/02/2002, nonché approvare un nuovo testo della Convenzione tra la medesima società ed i tre Enti pubblici azionisti; tale provvedimento è stato integrato e modificato dall'emendamento di cui al prot. n.781476 del 12/10/2012; inoltre, in attesa della formale approvazione del bilancio di esercizio 2011, il Collegio Sindacale di Bagnolifutura S.p.A. ha certificato (vedi nota prot. 783204 del 15-10-2012) un utile di esercizio per l'anno 2011 pari ad euro 2.067.024,00, una situazione di patrimonio netto negativo al 31/7/2012 che pone la società nella fattispecie dell'articolo 2447 del c.c. e la sussistenza alla data del 13/10/2012 dei presupposti per la continuità aziendale.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 18 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, le modifiche proposte devono essere sottoposte alla vigilanza dell'Organo di Revisione di cui agli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**Il Collegio dei Revisori,**

**Visto che,**

- l'emendamento proposto, di cui al prot. n.781476 del 12/10/2012, modifica quanto approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 661 del 09-08-2012, in particolare:

- integra il punto IV del capo 2 del dispositivo aggiungendo dopo le parole “*i vincoli di destinazione d’uso esistenti*” le parole “*all’estinzione della società la proprietà delle opere di cui sopra dovrà essere trasferita al Comune o gli altri enti pubblici azionisti secondo competenza così come programmata negli strumenti urbanistici vigenti*”;
- modifica il punto V del capo 2 del dispositivo sopprimendo le parole “*e su quelli che di volta in volta l’Amministrazione comunale con apposite deliberazioni le assegnerà all’interno del territorio del Comune di Napoli*”;

Tali integrazioni e modifiche variano, conseguentemente, l’ipotesi di nuova Convenzione e le ipotesi di modifica dell’Atto costitutivo e dello Statuto della STU.

- la nota prot. 783204 del 15-10-2012 pervenuta dal Collegio Sindacale della Bagnolifutura S.p.A., datata 13-10-2012, a firma dei dottori Walter von Arx e Diego Mascolo, certifica:
  - la presenza di un utile di esercizio per l’anno 2011 pari ad euro 2.067.024,00;
  - che, alla data del 31-07-2012, il patrimonio netto della società è negativo per euro 4.751.516,00, ponendo la società nella fattispecie prevista dall’art.2447 del codice civile;
  - che sulla base dei flussi di cassa, rideterminati dalla società alla data del 13/10/2012, sussistono i presupposti per la continuità aziendale.

**Nel richiamare** la propria relazione, rilasciata in data 18 settembre 2012, tenuto conto di quanto sopra riportato, evidenzia che:

- l’emendamento proposto modifica, in parte, le precedenti considerazioni ed, in particolare, prevede:
  - di ricondurre l’ambito di competenza della STU alla sola area di Bagnoli;
  - che la proprietà delle opere di urbanizzazione secondaria e le attrezzature di interesse generale realizzate o in corso di realizzazione, che potranno formare oggetto di atti di disposizione a favore della STU, sarà trasferita, alla estinzione della società, al Comune e/o agli altri enti pubblici azionisti, secondo competenza;

- è necessario per l'Amministrazione Comunale acquisire il bilancio di esercizio al 31/12/2011 ed il bilancio infrannuale al 31/7/2012 ritualmente approvati, le cui risultanze, richiamate nell'attestazione del Collegio Sindacale della Bagnolifutura S.p.A., rendono non più applicabile il divieto di ricapitalizzazione imposto dall'articolo 6 comma 19 del D.Lgs 31/5/2010 n°78;
- la sussistenza dei presupposti per la continuità aziendale è attestata dalla certificazione del Collegio Sindacale della Bagnolifutura S.p.A..

Il Collegio dei Revisori, infine, conferma quant'altro già espresso nella relazione dello scorso 18/9 ed, in particolare, che:

- *la delicata situazione di bilancio impone, altresì, una approfondita due diligence di natura civilistica preventiva rispetto a qualsivoglia patrimonializzazione, onde evitare che il palesarsi di eventuali future procedure concorsuali a danno della Bagnolifutura S.p.A. possano coinvolgere anche i beni oggetto delle patrimonializzazioni descritte nella delibera di G.C. n°661 del 9/8/2012;*
- *è necessaria una attenta valutazione della compatibilità dei suddetti atti di liberalità indiretta con la normativa che ha regolamentato l'erogazione dei contributi sino ad oggi ricevuti dalla Bagnolifutura S.p.A. per la bonifica delle aree, al fine di scongiurare qualsiasi rischio di revoca degli stessi.*

*Il Collegio dei Revisori*

*Rag. Gabriela Napoli*

*Dr. Gianluca Battaglia*